

“CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE” PER LE CANDIDATURE

approvato dalla Commissione Parlamentare antimafia

Questo “codice di autoregolamentazione” è stato approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 3 aprile 2007 (trasmessa alle presidenze delle Camere il 3 aprile 2007).

ARTICOLO 1

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano a non presentare come candidati alle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
 - a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
 - b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);
 - c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter c.p.);
 - d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n.356);
 - e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
 - f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - b) b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate;
 - c) c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 2

1. Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza del sindaco e del presidente della Provincia.

